

COMUNE DI PUGLIANELLO

(Provincia di Benevento)

STATUTO

Il SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Vista la Delibera n. 03 del Consiglio Comunale, riunito in data 01/03/2010, con la quale si approvava il Nuovo Statuto del Comune di Puglianello (BN);

RENDE NOTO:

INDICE:

TITOLO I

NORME FONDAMENTALI

PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- | | |
|---------|-------------------------|
| Art. 1. | Il Comune |
| Art. 2. | Il territorio e la sede |
| Art. 3. | Albo Pretorio |
| Art. 4. | Finalità |
| Art. 5. | Stemma e gonfalone |

Capo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 6. Organi
- Art. 7. Consiglio Comunale
- Art. 8. Sessioni e Convocazione
- Art. 9. Il Presidente del Consiglio
- Art. 10. Consiglieri Comunali
- Art. 11. Capigruppo Consiliari
- Art. 12. Commissioni
- Art. 13. Giunta Comunale
- Art. 14. Il Vice-Sindaco
- Art.15. Cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore.
- Art. 16. Funzionamento della Giunta
- Art. 17. Prerogative e attribuzioni
- Art. 18. Decadenza della Giunta
- Art. 19. Dimissioni degli Assessori
- Art. 20. Il Sindaco
- Art. 21. Attribuzioni del Sindaco
- Art. 22. Deleghe ed incarichi

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 23. Sicurezza e salute dei lavoratori

Art. 24. Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 25. Organizzazione del personale

TITOLO III

SERVIZI

Art. 26. Il Segretario Comunale Stato Giuridico, trattamento economico
e funzioni

Art. 27. Forme di gestione

Art. 28. Azienda speciale

Art. 29. Istituzione

Art. 30. Il Consiglio di amministrazione

Art. 31. Il Presidente

Art. 32. Il Direttore

Art. 33. Nomina e revoca

Art. 34. Società a prevalente capitale locale

Art. 35. Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 36. Organizzazione sovracomunale

Capo II

FORME COLLABORATIVE

Art. 37. Forme collaborative

Art. 38. Convenzione

Art. 39. Consorzio

Art. 40. Unione dei comuni

Art. 41. Accordi di programma

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 42. Partecipazione

Art. 43. Consultazioni popolari

Capo II

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 44. Istanze

Art. 45. Petizioni

Art. 46. Proposte

Art. 47. Diritto di iniziativa

Art. 48. Referendum consultivi

Art. 49. Comitato dei garanti

Art. 50. Diritto di accesso

Art. 51. Diritto di informazione

Art. 52. Organismi di partecipazione

Art. 53. Gestione di particolari servizi di interesse sociale

TITOLO VI

PARTE FINANZIARIA

Capo I

FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 54. Finanza locale
- Art. 55. Bilancio e programmazione finanziaria

Capo II

CONTROLLO INTERNO

- Art. 56. Principi e criteri
- Art. 57. Revisore del conto

Capo III

Proprietà comunale

- Art. 58. Beni comunali
- Art. 59. Beni demaniali
- Art. 60. Beni patrimoniali
- Art. 61. Inventario

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 62. Statuto
- Art. 63. Regolamenti

Norme transitorie finali

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Il territorio e la sede

1. Il territorio del Comune di Puglianello ha un' estensione di Km² 8,27, con altitudini comprese tra mt. 45 e mt. 150 s. l. m.
2. Confina ad Est con il Comune di S. Salvatore Telesino; a Sud con il Comune di Amorosi; ad Ovest con il Comune di Ruviano (CE); a Nord con il Comune di Faicchio; il confine Ovest coincide con l'asse del Fiume Volturno, che divide la provincia di Benevento da quella di Caserta.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante forum.
4. La sede del Comune è ubicata in via G. Pitò n. 15. Gli organi istituzionali, di norma, si riuniscono ed operano nella sede comunale; possono, in casi eccezionali, riunirsi in altre sedi.

Art. 3

Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la piena visibilità, l'integralità e perfetta facilità di lettura.

Art. 4.

Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Si dichiara contrario ad ogni violazione dei diritti fondamentali ed universali dell'uomo, ripudia la violenza ed ogni forma di sopraffazione e di oppressione nei rapporti umani.
3. Per dare continuo impulso alle varie attività economico-produttive il Comune favorisce:
 - a) la piena valorizzazione delle potenzialità dell'individuo e della comunità in cui si trova inserito secondo il criterio del benessere della persona in sé e nei suoi rapporti con gli altri.
 - b) l'attuazione dei diritti costituzionali e civili, concretizzando un'ampia programmazione che operi a tutti i livelli: politico, economico, sociale, ambientale, individuale e collettivo.

- c) la promozione di aree progettuali aperte alla realizzazione dello sviluppo economico, del progresso sociale, della crescita culturale e di una migliore qualità della vita favorendo soprattutto l'apporto dei giovani e del volontariato;
- d) lo sviluppo di tutte le attività lavorative, delle professioni tradizionali e moderne, delle aggregazioni economiche compatibili con le caratteristiche ambientali e la valorizzazione della cooperazione e della compresenza di gestioni pubbliche e private;
- e) la riorganizzazione della qualità e l'acquisizione di nuovi stili professionali capaci di promuovere da un lato la fiducia nel servizio, dall'altra competenze nuove e diverse per affrontare situazioni in costante cambiamento;
- f) la promozione di una nuova cultura della salute intesa come «equilibrio armonico delle potenzialità fisiche, psichiche, intellettive, morali e sociali» di ognuno, secondo il dettato dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità);
- g) la difesa dei gruppi a rischio: disoccupati, emarginati, portatori di handicap, anziani e ragazzi in età scolare;
- h) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente intesa sempre meglio nella sua accezione più ampia, nelle sue dimensioni evolutive, non soltanto geografiche e biologiche, ma anche storico-culturali e sociali;
- i) una peculiare sensibilità verso il patrimonio architettonico ed artistico esistente sul territorio, al fine di recuperare in maniera organica e sistematica i beni tramandati dalla storia passata.

4. L'ambito di governo è costituito dal territorio comunale e da tutti gli interessi della comunità ivi stanziata.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Puglianello. Lo stemma del comune è quello concesso con D.P.R. n. 25/03/1998.
2. Nelle cerimonie e nelle manifestazioni ufficiali, civili e religiose, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 25/03/1998.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone possono essere modificate con norme di valore statutario.

Capo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 7

Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle

modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale ed europea.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 8

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono, di norma, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto del bilancio; le altre sessioni sono straordinarie. La convocazione d'urgenza è effettuata per eccezionali motivi d'urgenza.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri o il

Sindaco o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco (o Presidente) che ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
5. Gli adempimenti previsti al 3 comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione, decesso, assenza o impedimento del Sindaco / Presidente sono assolti dal vicesindaco.
6. Il Consiglio Comunale, convocato così come previsto nei commi precedenti, deve essere dichiarato deserto dopo 30 (trenta) minuti dall'ora della convocazione, qualora non si dovesse raggiungere il numero legale stabilito al successivo comma 7.
7. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata in forma scritta mediante la consegna di apposito invito contenente l'elenco delle materie da trattare, la data ed il luogo della adunanza. L'invito deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza delle sessioni ordinarie. In caso di sessione straordinaria, 3 giorni prima. In caso di convocazione d'urgenza il termine è di 24 (ventiquattro) ore.
8. Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento di almeno 6 (sei) Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno 4 (quattro) Consiglieri.
9. Salva diversa disposizione di legge, le proposte sono approvate se riportano la metà più uno dei voti espressi.

10. Le proposte di deliberazione sono messe a disposizione dei Consiglieri a partire dalla trasmissione dell'ordine del giorno della convocazione.
11. I processi verbali nella forma delle deliberazioni, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
12. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche. Sono da assumere a scrutinio segreto ed in "seduta privata" le deliberazioni concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona. La procedura è disposta dal Presidente. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tal caso, è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente/Sindaco. Allo stesso modo si procederà qualora il Segretario Comunale non possa, per motivi di forza maggiore, partecipare alla seduta.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio

1. Il consiglio comunale può essere presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Per essere eletti, i candidati alla carica di Presidente devono ottenere i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare il Sindaco. Qualora alla prima votazione nessuno dei candidati dovesse raggiungere il quorum richiesto, si procederà a votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di

voti. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti dai consiglieri presenti. L'elezione del Presidente avviene a votazione segreta. In assenza del Presidente tutte le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano (individuato in colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale con esclusione del Sindaco neo eletto e dai candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). Il Presidente del consiglio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio, fatti salvi i casi di dimissione dalla carica, cessazione della funzione di Consigliere oppure in seguito a mozione di sfiducia presentata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune e approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 10

I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità e ne tutelano i diritti e gli interessi partecipando assiduamente alle attività degli organi collegiali.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior anzianità nello stato di Consigliere Comunale.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali di cui fanno parte, per N. 7 (sette) volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. La procedura di decadenza è attivata dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio ad avvenuto accertamento delle assenze consecutive maturate, con notifica all'interessato dell'avvio del procedimento.
5. Il Consigliere Comunale può far valere le cause giustificative entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di cui al comma 4.
6. Il Consiglio delibera sulla proposta di decadenza nei successivi 20 (venti) giorni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. La procedura di decadenza dalla carica di Presidente e/o di componente di commissione consiliare è la stessa di quella prevista per la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.
8. I Consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo finalizzate all'espletamento del mandato. Le interrogazioni e le istanze vanno presentate in forma scritta all'indirizzo del Sindaco attraverso il protocollo generale.

Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati, rispondono per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione.

A richiesta dei firmatari, il Sindaco nella fase preliminare dei lavori consiliari dà lettura delle interrogazioni e delle istanze nonché delle risposte rese, consentendo la sola replica, presentata per iscritto dall'interrogante.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio

comunale.

Art. 11

Capigruppo Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi formati da almeno 3 (tre) Consiglieri che, d'accordo fra loro, designano un capogruppo. E' consentita la formazione di un gruppo consiliare composto da un unico Consigliere solo nel caso che lo stesso esprima formazione politica autonoma. Della designazione deve essere data comunicazione al Segretario Comunale che la porterà all'attenzione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile. E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui attribuzioni sono definite in apposito regolamento.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi al proprio interno in Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali, costituite secondo il criterio della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi così come costituiti ai sensi dell'art. 11.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

3. Il Consiglio Comunale con propria delibera ne determina il numero, le materie di rispettiva competenza, le modalità di nomina del Presidente, la composizione, le regole di funzionamento.
4. Il Consiglio Comunale con propria delibera, istituisce commissioni Consiliari temporanee o speciali per l'esame o l'istruttoria di argomenti di carattere particolare o che, comunque, esulino dalle attribuzioni ordinarie delle Commissioni permanenti. La deliberazione istitutiva, adottata dal Consiglio Comunale, fissa le materie, gli ambiti di azione, la durata delle attività delle Commissioni Speciali.
5. Le Commissioni invitano a partecipare ai loro lavori Responsabili degli Uffici Comunali, Organismi associativi, Funzionali e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, debbono essere presiedute da consiglieri di opposizione.
7. Alle Commissioni Permanenti e Speciali intervengono di diritto il Sindaco e gli Assessori.
8. Le Commissioni Permanenti istruiscono e approfondiscono le proposte deliberative e gli argomenti da sottoporre all'esame e dalla decisione del Consiglio Comunale. Esse possono esprimere pareri, se richiesti, su attività e provvedimenti della Giunta e del Sindaco; svolgono, su impulso del Consiglio Comunale, studi, indagini e ricerche ed elaborano proposte per definire l'intervento dell'Ente locale in determinati settori; garantiscono e realizzano la più estesa partecipazione nell'esame e nella

discussione di argomenti che, per la loro rilevanza sociale, economica e culturale, interessano l'intera comunità.

9. Compito delle Commissioni Temporanee e di quelle Speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generali individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 13

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, composta da un numero di Assessori non superiore a 4 (quattro), è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio dopo aver prestato il giuramento. Possono essere nominati Assessori, oltre che i Consiglieri Comunali, anche i cittadini aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. L'Assessore/i esterno/i partecipa/no al Consiglio senza diritto di voto.

Art. 14

Il Vice-Sindaco

1. Il Sindaco nomina la Giunta, procede alla nomina, al suo interno, del Vice-Sindaco. Il Vice-Sindaco, oltre alle funzioni ordinarie di Assessore sostituisce temporaneamente il Sindaco in tutte le sue funzioni, in caso di assenza, impedimento o sospensione dalla carica. In caso di impedimento anche del Vice-Sindaco, alla sostituzione provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 15

Cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di

Assessore.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Oltre alle cause predette, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli e le sorelle, i coniugi e gli affini di primo grado.

Art. 16

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Le deliberazioni della Giunta sono validamente assunte con l'intervento alla seduta della metà dei suoi componenti.

Art. 17

Prerogative e attribuzioni

1. Entro 120 giorni dall'assunzione in carica il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione ai capigruppo Consiliari entro 2 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento. Analogamente procede per le nuove nomine.

Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che, per

loro natura, debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

Art. 18

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nell'ipotesi disciplinata dalla legge.

Dal momento delle dimissioni del Sindaco, e fino al momento in cui esse diventano irrevocabili, è vietata agli Assessori ogni attività (amministrativa/deliberativa) fatta eccezione per gli atti deliberativi richiesti da obblighi di legge.

Art. 19

Dimissioni degli Assessori

1. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco e, contestualmente, ne danno comunicazione scritta al Segretario Comunale.

Le dimissioni degli Assessori, presentate in forma scritta e depositate al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili.

Art 20

Il Sindaco

1. Il Sindaco è garante dell'integrità territoriale e tutore della sua immagine, dei suoi valori e dei suoi beni ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità, lo status e le cause di cessione dalla carica.
3. Le dimissioni dalla carica, quale che sia l'organo cui sono dirette, devono avere forma scritta. Al ricevimento delle dimissioni, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, al presidente del Consiglio, e ai Capigruppo consiliari.

Art 21

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo di Governo del Comune, è responsabile della attuazione del programma amministrativo.
2. Egli ha la rappresentanza generale dell'Ente, la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica del Comune.
3. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Ove non sia diversamente stabilito, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
5. I provvedimenti del Sindaco, ove non diversamente previsto, assumono la forma del decreto.

Art 22

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

L'atto di delega, in forma scritta, indica l'oggetto, la materia ed eventualmente i limiti in cui opera il trasferimento della competenza.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni senza alcuna limitazione.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento, senza alcuna specifica motivazione.

Il Sindaco può attribuire agli Assessori ed ai consiglieri l'incarico di svolgere attività di indagine e studio di determinati problemi e di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo a rilevanza esterna.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 23

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Art. 25

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in funzione al grado di complessità della funzione e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazioni la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 26

Segretario comunale- Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.108 c. 4 D. Leg.vo 18 -8-2000 n.267.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario comunale, spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/00. Allo stesso viene corrisposto una indennità determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico in conformità al CCNL.

Art. 27

Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni oppure per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà

pubblica ai sensi dell'art.116 D. Leg. vo 18-08-2000 n. 267.

Art. 28

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e con provata esperienza di amministrazione di durata almeno quinquennale.

Art. 29

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.
2. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, assicurando la rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, i requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio l'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 31

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 33

Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario Comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 34

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 35

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, e altre Associazioni e Enti insistenti sul territorio per promuoverne e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 36

Organizzazione sovracomunale

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con l'Amministrazione Provinciale, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi e propri servizi tendendo al superamento dei rapporti puramente istituzionale.

Capo II

Forme collaborative

Art. 37

Forme collaborative

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 38

Convenzione

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizza-

zione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con .altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39

Consorzio

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero in economia qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda sociale e non sia opportuno avvalersi delle norme organizzative per i servizi stessi previsti nell'articolo presente.

2. La convenzione deve prevedere, in coerenza ai principi statutari l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti competenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 40

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 41

Accordi di programmi

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati.

3. Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Libere forme associative

Art. 42

Partecipazione

1. Il Comune di Puglianello valorizza le libere forme associative dei

cittadini; promuove la loro partecipazione attiva al governo della comunità locale attraverso la presentazione di proposte, istanze, petizioni e l'istituzione di organismi consultivi e propositivi di settore; garantisce ad esse il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Ente secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento; attua, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interventi d' incentivazione economica finalizzati allo sviluppo e alla promozione delle loro attività e iniziative secondo i criteri stabiliti dalla legge e dall'apposito Regolamento; assicura la disponibilità delle proprie strutture organizzative sulla base di convenzioni e accordi.

Art. 43

Consultazioni popolari

1. Il Comune di Puglianello promuove pubbliche consultazioni dei cittadini, singoli e associati, e delle categorie interessate, anche a carattere infracomunale, su argomenti e questioni di sua competenza, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. E' demandata al regolamento la previsione di meccanismi e procedure per la corretta e ampia informazione dei soggetti partecipanti, e per la pubblicizzazione delle risultanze delle consultazioni e delle conseguenti determinazioni degli organi dell'Amministrazione Comunale.
3. Sono escluse dalle consultazioni le questioni in materia di:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali e regionali.

4. L'indizione delle consultazioni produce l'effetto di sospendere ogni eventuale deliberazione dell'Ente in ordine all'oggetto di essa;
5. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle consultazioni, l'organo competente dell'Amministrazione comunale è tenuto a prendere in esame la questione trattata, e ad adottare una decisione o un parere motivato.

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 44

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal Sindaco, dal Segretario comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
4. La richiesta d'inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, presentata al Sindaco, deve rivestire carattere di ordine comunitario, e non personale, deve essere sottoscritta da almeno 50 elettori in forma autentica.

Art. 45

Petizioni

- 1.** Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2.** Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 52 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità dell'intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3.** La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 10 (dieci) dalla presentazione.
- 4.** Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
- 5.** La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 46

Proposte

1. N. 50 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.

Art. 47

Diritto di iniziativa

1. E' ammessa l'iniziativa popolare su provvedimenti amministrativi di interesse generale rientranti nelle competenze del Consiglio Comunale e della Giunta.
2. L'iniziativa si esercita mediante presentazione di proposte redatte in articoli o schemi di deliberazione e di una relazione che ne illustra i contenuti e le finalità.
3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 150 cittadini elettori del Comune.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a. bilancio preventivo e consuntivo, tariffe e tributi;
 - b. designazioni, nomine, revoche e decadenza;

c. materie oggetto di attività amministrativa meramente esecutive o vincolate da leggi statali e regionali.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i termini di attuazione e le forme di pubblicità della procedura, per quanto non è già previsto dal presente Statuto.

6. Il giudizio sull'ammissibilità delle richieste d'iniziativa popolare, spetta alla commissione competente che ne cura la immediata comunicazione al Sindaco.

7. Se l'iniziativa viene giudicata ammissibile, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale dovrà discutere sulla questione.

8. Se l'iniziativa popolare ha per oggetto l'istituzione di commissioni di indagine, la stessa deve essere preliminarmente discussa in Consiglio Comunale e qualora almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati faccia propria la richiesta, la commissione di indagine si intende costituita. Essa è disciplinata da apposito regolamento.

9. Il promotore dell'iniziativa popolare ha diritto di esporre le proprie ragioni in sede di commissione e di consiglio.

Art. 48

Referendum Consultivi

1. E'indetto referendum consultivo su materie d'interesse locale che rientrino nelle competenze dell'Amministrazione comunale quando lo richiedono alternativamente:

- a. un numero di elettori residenti pari a un decimo;
 - b. il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2.** Il regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dei referendum, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, che non possono in ogni caso coincidere con altre vicende elettorali; individua i compiti e le prerogative del comitato promotore.
- 3.** Non è ammesso il referendum:
- a. in materia di bilancio preventivo e consuntivo, tariffe e tributi;
 - b. in materia di designazioni, elezioni, nomine, revoche e decadenze;
 - c. per le materie oggetto di attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali e regionali;
 - d. in materia di assunzioni di mutui, di appalti e concessioni;
 - e. per le questioni già in oggetto di consultazioni referendarie negli ultimi due anni.
- 4.** L'indizione del referendum sospende ogni attività deliberativa del Comune in merito all'oggetto della proposta referendaria, salvo i casi previsti nel successivo comma 7.
- 5.** La proposta sottoposta a referendum s'intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto, e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Consiglio Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum da parte del

Sindaco, prende atto dell'esito della consultazione.

6. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di prendere in esame il risultato del referendum, e di deliberare motivatamente sulla questione entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

7. Non si procede allo svolgimento del referendum:

- a. in caso di scioglimento del Consiglio Comunale;
- b. se l'organo competente dell'Amministrazione Comunale, di sua iniziativa autonoma o sulla base di accordi sostitutivi sul contenuto dei provvedimenti relativi all'oggetto del referendum, conclusi con il comitato promotore, delibera nel senso indicato dalla richiesta referendaria.

Art. 49

Comitato dei Garanti

1. E' istituito un comitato di garanti cui è rimesso il giudizio sull'ammissibilità del referendum consultivo. Il comitato è composto da 5 (cinque) cittadini sorteggiati in un elenco di 30 (trenta) cittadini approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono esclusi dal sorteggio i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma precedente che siano firmatari o promotori del referendum. Il regolamento stabilisce i requisiti e le modalità del sorteggio.

Art. 50

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici

comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Art. 51

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta dei destinatari deve avere carattere di generalità.

Art. 52

Organismi di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:

- a. finalità da perseguire;
- b. requisiti per l'adesione;
- c. composizione degli organi di direzione;
- d. modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

2. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di

interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 53

Gestione di particolari servizi di interesse sociale

1. I cittadini, singolarmente o in forma associata, possono promuovere la costituzione di comitati per l'organizzazione e la gestione di attività di rilevanza sociale, senza fine di lucro, nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento, che stabilisce altresì le funzioni, i mezzi, l'organizzazione dei predetti comitati e i loro rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI

FINANZIARIA

Capo I

Finanziaria e compatibilità

Art. 54

Finanziaria locale

1. Nel rispetto della legge il Comune ha una propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e su quelle trasferite.

Art. 55

Bilancio di programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si conforma alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Capo II

Controllo interno

Art. 56

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire la lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico- finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti Finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, d' impulso, di proposta a garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 57

Revisione del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi

membri un revisore dei conti scelto tra:

- a. gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili;
 - b. gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c. gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. La durata in carica e le cause di cessazione sono disciplinate dalla legge.
3. Al revisore dei conti spetta il compenso previsto dalla legge.

Capo III

Proprietà comunale

Art. 58

Beni comunali

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali: il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti ad usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi che regolano la materia.

Art. 59

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune indicati dal codice civile.
2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Art. 60

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinata ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibili tutti gli altri beni.

Art. 61

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali immobili e mobili deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Il titolare dell'Ufficio Finanziario, è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, dell'aggiornamento, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di revisione sia al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

TITOLO VI

NORMATIVA

Art. 62

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono sempre conformarsi tutti gli atti del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 63

Regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma precedente dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla definitiva approvazione dello Statuto.

Norme transitorie e finali

1. Le materie relative alla finanza e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nella prima votazione, la stessa deve essere ripetuta in successive sedute da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni e lo Statuto è approvato

se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
4. Sino all'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti previgenti in quanto compatibili.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi i 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

Puglianello